Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 25/02/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 06.11.2014 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 01/01/2019 dopo il pagamento di 48 rate su 120.
Con riferimento alla richiesta economica il ricorrente concludeva, quindi, per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.605,00 di cui:

- € 22,26 a titolo di "Commissioni Accessorie" (somma al netto dell'importo di € 208,14 già rimborsati);
- € 275,40 a titolo di "Commissioni Finanziarie";
- € 1.037,34 a titolo di "Commissioni Mediazione";
- € 270,00 a titolo di "Spese contrattuali e di istruttoria";

Instava altresì per la retrocessione della "commissione di estinzione" per € 159,29, nonché per la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 o differente importo stabilito dal Collegio e quindi il rimborso di € 20,00 relativo alle spese procedurali.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, eccepiva di aver già restituito al ricorrente, allo scadere della rata n. 48, la somma di € 208,14 a titolo di "commissioni di gestione" e chiariva che la quota parte non maturata di quest'ultime era stata restituita sulla base delle quote elencate nel piano di ammortamento, ritualmente sottoscritto dal Cliente e prodotto in atti.
Eccepiva altresì la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, di attivazione e di istruttoria e quindi argomentava circa la inapplicabilità della c.d. decisione "Lexitor" della CGUE al caso di specie e si opponeva anche alla pretesa delle spese legali.

Il resistente concludeva, quindi:
- in via principale, per il rigetto del ricorso;
- in via subordinata, chiedendo di limitare ogni eventuale riconosciuto rimborso nel limite dell'importo di € 17,81 rifiutato dal ricorrente;
- in via ulteriormente subordinata, assumendo che qualora la banca fosse stata tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, queste dovessero essere decurtate dell'importo già rimborsato pari ad € 208, 14.

Dalla istruttoria documentale risulta un piano di ammortamento, ritualmente sottoscritto dalla parte ricorrente, nonché la copia della liberatoria coerente con il conteggio estintivo.

Il contratto riporta anche timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: in relazione a ciò è stata versata copia del contratto di intermediazione, stipulato in data 06/11/2014, pari a quella di stipula del prestito, nonché documentazione relativa al pagamento delle provvigioni connesse alla prestazione della rete distributiva.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".* Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.
Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°.9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono

noti come commissioni c.d. up front); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. recurring).
Il ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 48 rate rispetto a 120 complessive): la domanda principale va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario.

Le “Commissioni di attivazione” hanno natura up front, in quanto remunerano attività connesse alla fase prodromica del contratto e in via particolare alla attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il mutuatario dipende.

Le “Commissioni di gestione pratica” devono essere liquidate secondo il criterio contrattualmente previsto, in quanto, secondo l’orientamento condiviso dei Collegi ABF, si ritiene che “ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia”.

Nel caso di specie l’intermediario ha versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, ove è indicata la quota di competenza della commissione in misura fissa per ogni rata, cosi producendosi de facto una coincidenza con il criterio pro rata temporis lineare.

Le “spese di istruttoria” hanno natura up front, in quanto rimunerano attività propedeutica alla sottoscrizione del contratto.

Le “commissioni di intermediazione” hanno natura up front, atteso il fatto che espressamente si riferiscono ad attività svolta anticipatamente dall’intermediario del credito proprio per addivenire al contratto poi sottoscritto

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla/ qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nei contratti dedotti e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenzia sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,63%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di gestione				384,00	Criterio contrattuale	***	208,14	208,14	0,00
Commissioni di attivazione				459,00	Upfront	38,63%	177,32		177,32
Commissioni di intermediazione				1.728,90	Upfront	38,63%	667,92		667,92
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	38,63%	173,85		173,85
			Totale	3.021,90					1.019,09

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

Con riferimento alla pretesa relativa al rimborso della penale per l'estinzione anticipata del prestito, il Collegio rileva che nel conteggio estintivo contratto risulta un addebito a tale titolo di € 159,29 pari all'importo addebitato in sede di conteggio estintivo.

In ordine a tale domanda la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sarebbe stata priva di giustificazione ed altresì nulla ha esplicitato in ordine al fatto se il finanziamento in controversia fosse stato estinto mediante rinnovo con il medesimo intermediario: anche se a tale ultimo proposito si rinviene in atti documentazione atta a comprovare che il prestito in controversia con ogni probabilità è stato estinto mediante rinnovo con altro istituto di credito.

Da parte sua l'intermediario ha svolto considerazioni nelle controdeduzioni con riferimento alla legittimità della pretesa: il debito residuo era superiore ad € 10.000.

Il Collegio, alla luce delle risultanze documentali, ritiene di non accogliere la domanda del ricorrente *in parte qua,* conformandosi al principio stabilito dal Collegio di Coordinamento, di cui alla pronuncia n. 5909/2020, secondo cui:

«Tra i casi in cui i Collegi territoriali dovranno prestare particolare attenzione alle allegazioni del ricorrente in merito ad un indennizzo non giustificato si può enunciare l'ipotesi di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò all'intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo:

"*La previsione di cui all'art. 125* sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo*

spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che ***la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione****. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125* sexies*, comma 3, T.U.B.*"».

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali, si rinvia al costante orientamento secondo cui viene negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne viene negata la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima.

Nel caso di specie non sussistono ragioni specifiche e particolari per riconoscerne il rimborso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.019,09, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA